

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSERVATORI RIUNITI DI SIENA

Art. 1

Origine, sede, durata ed ambito di operatività della Fondazione

Le origini dei Conservatori Riuniti di Siena, detti "del Refugio", risalgono alla fine del XVI secolo, quando nel 1580 un cittadino senese, Domenico Billò, dava ospitalità nelle proprie case di via Fieravecchia alle giovani indigenti e per sua iniziativa si costituì in quegli anni la "Congregazione delle Povere Abbandonate". Fra i principali sostenitori della Congregazione fu il nobile senese Aurelio Chigi, che, alla morte del Billò, avvenuta il 12 luglio 1593, gli subentrò nella carica di Camarlengo della Congregazione. Nello stesso anno 1593 acquistò il vicino Palazzo di San Galgano, fondò un'altra Congregazione detta "delle Vergini del Soccorso" ed infine, nel 1601, dette inizio alla costruzione della Chiesa di San Raimondo al Refugio. Le due Congregazioni, "delle Povere Abbandonate" e "delle Vergini del Soccorso", coabitarono per circa settanta anni e la separazione avvenne nel 1674, quando le "Povere Abbandonate" furono trasferite nel vicino Monastero di San Girolamo. Una significativa trasformazione avvenne alla fine del Settecento, quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, col motuproprio del 21 marzo 1785, decretò la soppressione di molti conventi con il proposito di trasferire dalle istituzioni ecclesiastiche alle istituzioni laiche il compito di educare ed istruire i giovani. A seguito di tale provvedimento, furono trasferite presso la sede del Refugio ospiti provenienti da altri conventi, in particolare da quello di Monna Agnese, e per il loro accoglimento si aggiunsero ai locali già esistenti quelli del contiguo Convento di Santa Monaca. Per volere dello stesso Granduca, la Congregazione delle Vergini del Soccorso, detta anche "delle Abbandonate nobili", modificò la propria missione divenendo "Conservatorio di San Raimondo al Refugio", destinato all'educazione e all'istruzione delle giovani nobili. Nel 1891 un decreto reale del 4 gennaio stabilì l'unificazione nella sede del Refugio dei Conservatori di San Raimondo e di un altro conservatorio formatosi per effetto della riforma leopoldina, denominato "di Santa Maria Maddalena", dando origine alla nuova denominazione di "Regi Conservatori Riuniti di Siena", e pose l'istituzione sotto il controllo del Ministero della Pubblica Istruzione. La disciplina giuridica degli Istituti Pubblici di Educazione Femminile fu oggetto di due provvedimenti legislativi che, non casualmente, seguirono la firma dei Patti Lateranensi: il Regio Decreto 23 dicembre 1929 ed il Regio Decreto 1° ottobre 1931, che contiene, tra gli altri, l'elenco dei conservatori della Toscana, fra cui i "Conservatori Riuniti di Siena". Per tutta la prima metà del '900, i Conservatori furono divisi in tre sezioni sotto un'unica direzione: l'Educandato, il Convitto e il Pensionato. Nel 1928, una seconda fusione aggregò ai Regi Conservatori Riuniti il Convitto Comunale femminile dei Tufi, ubicato negli ex locali del Conservatorio di Santa Maria Maddalena, cui era collegato l'Istituto Magistrale. Nello stesso anno fu stipulata una convenzione con il Comune di Siena, il quale prendeva in locazione parte

dei locali del Refugio per adibirli a sede dell'Istituto Magistrale "Santa Caterina da Siena", cui era annesso anche un giardino d'infanzia.

Tale rapporto proseguì - con la sola interruzione negli anni 1943 (allorché i locali furono requisiti per ospitare profughi e sfollati, soprattutto livornesi) e 1944 (allorquando i Conservatori furono sede anomala di comandi degli alleati) - fino al 1964, quando la dichiarazione di inagibilità dei locali e la difficoltà di operare difficili trasformazioni ambientali e gestionali, misero addirittura a repentaglio la sopravvivenza dell'istituzione.

Fu merito dell'allora Presidente della Commissione amministrativa, Professor Pietro Cinughi de' Pazzi e dei suoi Consiglieri, Ingegnere Giorgio Pini e Avvocato Giuseppe Angelotti, aprire un nuovo ciclo della vita dell'istituzione, attraverso un accordo con l'Università di Siena con il quale si concessero in locazione, per destinarli a sede della nuova Facoltà di Lettere e Filosofia, i locali di via Fieravecchia ed il Palazzo di San Galgano, che fu successivamente acquistato dalla stessa Università. Tale accordo consentì la completa ristrutturazione dei locali di via del Refugio che, a partire dal 1976, furono sede del convitto per giovani studentesse universitarie. Lo Statuto che segue reca modifiche al precedente del 1955 ed al successivo del 3 maggio 2006, senza peraltro alterarne la storica funzione correlata all'istruzione, all'educazione ed alla cultura. Le modifiche adottate nell'anno 2006 si resero allora necessarie per ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 1 sexies della Legge 3 febbraio 2006, n. 27, che trasformava i Conservatori Femminili Riuniti in Fondazione di diritto privato.

La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena, costituita con atto del notaio Mandarini di Siena del 13 maggio 2006, ha sede in Siena, via del Refugio n. 4.

La durata della Fondazione è illimitata.

La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio della provincia di Siena.

La Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27, alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

Scopi della Fondazione

La Fondazione, nella continuità degli scopi originari dei Conservatori Riuniti di Siena o nel rispetto dei principi e dei concetti informativi contenuti nelle tavole alla Fondazione, ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n.27, ha per scopo tutto ciò che viene significato dalle parole "istruzione, educazione, cultura ed integrazione sociale" mediante l'organizzazione di strutture di ospitalità per agevolare la frequenza e partecipazione a corsi universitari e non; nonché assumendo iniziative per favorire l'istruzione anche di singoli giovani particolarmente meritevoli, la promozione e lo svolgimento di culturali.

Art. 3

Attività della Fondazione

La Fondazione opera senza fini di lucro. Le finalità di istruzione e educazione della gioventù e di promozione culturale, di cui sopra, vengono perseguite dalla Fondazione mediante lo svolgimento di attività di accoglienza, di integrazione e di socializzazione; la promozione di iniziative e di attività culturali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, enti e/o associazioni aventi finalità analoghe o simili a quelle della Fondazione.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dei Conservatori Riuniti di Siena nell'atto della sua trasformazione in Fondazione di diritto privato. Esso assicura il mantenimento della Fondazione, senza oneri per la finanza pubblica.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

accantonamento in riserve facoltative costituite dal Consiglio di Indirizzo di redditi, proventi ed avanzi di gestione; liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio, per volontà dei donatori o dei testatori.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1 del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n.250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27, al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente statuto e dalle tavole di Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da preservarne il valore e ottenere una adeguata redditività per svolgere le attività istituzionali garantendone la continuità nel tempo.

La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi, a condizione che tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari.

Art. 5

Fondo di gestione

Per assicurare il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e il proprio mantenimento, la Fondazione utilizza il fondo di gestione, costituito:

dai redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli oneri fiscali, gli accantonamenti a riserve facoltative e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;

dai proventi dei servizi erogati;

da eventuali avanzi di gestione;

da eventuali atti di liberalità ed eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

da ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Revisore Contabile.

Art. 7

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da sei membri.

I Consiglieri vengono nominati dai seguenti enti:

- n. 1 dalla Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa e Montalcino;
- n. 1 dall'Arciconfraternita della Misericordia di Siena;
- n. 2 dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- n. 1 dalla Fondazione Conservatorio di San Girolamo di Montepulciano;
- n. 1 dal Magistrato delle Contrade di Siena;

Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque esercizi e comunque fino alla approvazione del bilancio del quinto esercizio dall'insediamento.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è gratuita. Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente uscente, il Consiglio di Indirizzo elegge nel proprio seno ed a maggioranza il Presidente. In caso di parità tra due o più candidati, il voto espresso dal componente nominato dalla Fondazione Conservatorio di San Girolamo di Montepulciano vale doppio. Il Presidente dura in carica cinque esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio del quinto esercizio dall'insediamento, e può essere confermato.

Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo viene nominato tra tutti i membri con le medesime modalità del Presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

I componenti nominati dai rispettivi enti designanti, in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente insediato ed inizia ad operare con la comunicazione della nomina di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti designanti ad esercitare il loro potere di nomina. Gli enti designanti provvedono alle nomine entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo. Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto di Siena, su richiesta di un Consigliere.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri od il Revisore Contabile. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo successivo devono essere assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il Consiglio di Indirizzo dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'art. 11.

Art. 8

Funzione di indirizzo

Al Consiglio di Indirizzo spetta l'esercizio della funzione di indirizzo attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari e dei principi contenuti nelle tavole di Fondazione, nonché attraverso la proposizione al Consiglio di Amministrazione delle iniziative che ritiene opportune per il bene della Fondazione.

In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di indirizzo:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
- c) la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- d) la nomina, tra soggetti esterni al proprio seno, e la eventuale revoca, di due membri del Consiglio di Amministrazione;
- e) la nomina e la eventuale revoca del Revisore Contabile, con la determinazione del relativo compenso annuo;

f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Contabile;

g) l'adozione delle modifiche dello Statuto, con le stesse modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 1 del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n.250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27, e dalle altre norme di legge in materia di fondazioni.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente. Esso dura in carica cinque esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio di esercizio del quinto esercizio dall'insediamento.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo, il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, a maggioranza dei propri componenti e tra di essi. In caso il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, spetta eventualmente al Consiglio di Indirizzo procedere alla nomina del Vice Presidente con le maggioranze previste per la nomina dei Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

La scelta dei Consiglieri avviene tra soggetti di comprovata moralità ed onorabilità.

I Consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto gli altri due Consiglieri od il Revisore Contabile.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto dei componenti in carica.

Il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alla sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgano le disposizioni previste dall'art. 11.

Art. 10

Funzione di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione che esercita la propria funzione nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Indirizzo;

2. in particolare, il Consiglio di amministrazione provvede con le sue deliberazioni:

- a) all'amministrazione della Fondazione, alla gestione patrimoniale e all'attuazione degli investimenti, nel rispetto delle linee generali tracciate dal Consiglio di indirizzo;
 - b) all'approvazione e alla modifica dei regolamenti interni;
 - c) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
 - d) agli acquisti, alle alienazioni, alle liti e alle transazioni;
 - e) alla verifica degli inventari, all'approvazione del bilancio e del rendiconto annuale dell'attività svolta;
 - f) alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
 - g) a fissare il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dai componenti del medesimo Consiglio e del Consiglio di indirizzo della Fondazione;
 - h) a tutti gli atti che assicurano il buono e regolare andamento della Fondazione e che eccedano la pura e semplice esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso Consiglio di amministrazione;
 - i) alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale, con la determinazione del relativo compenso annuo;
3. Il Consiglio di amministrazione cura l'invio, alla amministrazione vigilante, degli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 del Codice Civile.

Art. 11

Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

Le adunanze del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, il quale provvede a darne comunicazione al Segretario Generale almeno dieci giorni prima della data fissata.

Il Segretario Generale, almeno otto giorni prima della riunione, spedisce i relativi avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, a mezzo lettera raccomandata, o fax o altro strumento idoneo, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio convocato ed al Revisore Contabile.

Alle adunanze del Consiglio di indirizzo sono permanentemente invitati, senza diritti di avviso e di voto, i membri del Consiglio di amministrazione.

In caso urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale e sono firmati, così come i relativi estratti, dal Presidente e dal Segretario Generale.

Gli organi della Fondazione possono riunirsi e deliberare anche in luoghi diversi dalla sede.

Art. 12

Presidente

Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sul suo andamento generale, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative e ai terzi.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione con efficacia immediata, anche nei confronti di terzi, e condizionata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

Per determinati atti e categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei propri membri. Dura in carica cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del quinto esercizio dall'insediamento, e può essere confermato.

Il Segretario Generale ha per compiti:

curare i rapporti tra gli Organi della Fondazione;

dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

curare l'amministrazione della Fondazione, redigere il bilancio e la relativa relazione illustrativa, curare la corretta applicazione dei contratti relativi ai dipendenti;

redigere i verbali delle adunanze e curare i relativi avvisi di convocazione nonché tutta la corrispondenza.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni verbalizzanti sono attribuite al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale tiene il libro dei verbali del Consiglio di Indirizzo ed il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo, nella sua prima riunione ed a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno ed a quello del Consiglio di Amministrazione, che abbiano i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Il Revisore Contabile dura in carica cinque esercizi e comunque fino alla approvazione del bilancio di esercizio del quinto esercizio dall'insediamento, e può essere confermato.

Il Revisore Contabile può assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. La sua partecipazione è obbligatoria per le adunanze nelle quali siano trattati argomenti rilevanti ai fini del controllo contabile e risultanti dall'avviso di convocazione.

Art. 15

Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il progetto di bilancio costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno e trasmesso immediatamente al Revisore Contabile, che provvede a redigere opportuna relazione.

Il progetto di bilancio, con la relazione del Revisore Contabile, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio di Indirizzo, da convocare per l'approvazione entro il 31 maggio.

La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.

Art. 16

Impossibilità di funzionamento, estinzione e liquidazione

Nel caso di impossibilità di funzionamento anche eventualmente dovuta ad insufficienza del patrimonio, la Fondazione istituita ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 3 del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27, assume direttamente, ai sensi dello stesso comma 3, l'amministrazione della Fondazione.

L'estinzione della Fondazione è deliberata dalla Fondazione istituita ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 3 del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27. Di tale estinzione è data immediata comunicazione, mediante lettera raccomandata, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei cui confronti sia stata adottata la relativa delibera.

La Fondazione istituita ai sensi dell'art. 1 sexies, comma 3 del Decreto Legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito con modificazioni dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27, provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore determinando le modalità di liquidazione.

In mancanza si applicano l'art. 11 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

Art. 17

Disposizione finale

La Fondazione è soggetta alla disciplina del presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, delle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di Fondazioni.

Art. 18

Disposizione transitoria

Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 12 luglio 2016 entrano in vigore al termine del procedimento di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361. A partire da tale momento il Consiglio di Indirizzo avvia il procedimento previsto dall'art. 7 del presente Statuto. I componenti del Consiglio di Indirizzo, l'Amministratore ed il Revisore Contabile restano in carica ai soli fini dell'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo previsto dal presente Statuto.

Modifica statutaria (17 maggio 2017)

1) di modificare l'articolo 7 (Consiglio di Indirizzo) dello statuto approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 12 luglio 2016 e di cui al verbale da me notaio ricevuto in pari data n. 68417/28175 di repertorio, registrato a Siena il 15 luglio 2016 al n. 4241 serie IT, come segue:

Art. 7

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da sei membri.

I Consiglieri vengono nominati dai seguenti enti:

- n. 1 dalla Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa e Montalcino;
- n. 1 dall'Arciconfraternita della Misericordia di Siena;
- n. 2 dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- n. 1 dalla Fondazione Conservatorio di San Girolamo di Montepulciano;
- n. 1 dal Magistrato delle Contrade di Siena.

Il Consiglio di Indirizzo cura in carica cinque esercizi, e comunque, fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio dall'insediamento.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è gratuita. Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente uscente, il Consiglio di Indirizzo elegge nel proprio seno ed a maggioranza il Presidente. In caso di parità tra due o più candidati, il voto espresso dal componente nominato dalla Fondazione Conservatorio di San Girolamo di Montepulciano vale doppio. Il Presidente dura in carica cinque esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio del quinto esercizio dall'insediamento, e può essere confermato.

Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo viene nominato tra tutti i membri con le medesime modalità del Presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

I componenti nominati dai rispettivi enti designanti, in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente insediato ed inizia ad operare con la comunicazione della nomina di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. A tale fine il Consiglio in carica, entro il novantesimo giorno precedente la propria scadenza, provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti designanti ad esercitare il loro potere di nomina. Gli enti designanti provvedono alle nomine entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicando il nominativo prescelto mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo. Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Prefetto di Siena, su richiesta di un Consigliere.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri od il Revisore Contabile.

Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo successivo devono essere assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

Il Consiglio di Indirizzo dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle adunanze valgono le disposizioni previste dall'art.

11.